## SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1520

## **DISEGNO DI LEGGE**

d'iniziativa dei senatori GERMANÀ, RAGNO e PELLITTERI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MARZO 1995

Modifica all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in materia di partecipazione ai giudizi idoneativi per il personale universitario

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge risponde all'esigenza di evitare il perpetuarsi di una situazione di disparità di trattamento tra personale universitario che ha svolto medesime funzioni didattiche e scientifiche.

Tale disparità è stata segnalata dall'Avvocatura generale dello Stato che ne ha sottolineato gli aspetti fortemente negativi, in ragione della palese violazione del principio di eguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione.

Addirittura la Corte costituzionale, dinanzi alla quale - come è noto - più volte i giudici di merito hanno sollevato il problema della esatta interpetazione dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ha osservato (nella sentenza n. 89 del 1986) che l'esclusione di tali categorie del personale medico universitario dal giudizio di idoneità «risulta priva di qualsiasi razionalità e determina, se raffrontata con quella dei tecnici laureati, un ingiustificato diverso trattamento di una categoria, rispetto alla quale ricorrono - quanto meno - gli stessi requisiti che condussero ad attribuire i benefici alla categoria di comparazione».

Senonchè sul piano pratico l'attuazione dei principi enunciati dalla Corte costituzionale con le sentenze di carattere additivo n. 46 del 19 febbraio 1985, n. 89 del 14 aprile 1986 e n. 397 del 13 luglio 1989 non hanno potuto avere piena realizzazione a causa della difforme applicazione che di tali principi è stata fatta dai giudici amministrativi.

La situazione descritta è stata altresì aggravata dal fatto che, un numero piuttosto consistente di aspiranti, avendo ottenuto in sede cautelare l'ammissione con riserva ai giudizi riservati, sono stati dichiarati idonei, ma non possono assumere servizio presso le facoltà che li hanno chiamati ostandovi la riserva apposta alla loro partecipazione.

In questo quadro l'intervento del legislatore, più che a motivi politici o alla tutela di interessi di parte, è ispirato alla indeclinabile salvaguardia di alcuni valori fondamentali dell'ordinamento quali ad esempio quelli dell'articolo 2 della Costituzione (tutela della persona umana e del suo sviluppo), dell'articolo 33 della Costituzione (libertà ed autonomia di insegnamento), dell'articolo 3 (parità di trattamento) e dell'articolo 97 (organizzazione degli uffici secondo il criterio dell'imparzialità e buon andamento).

Da queste premesse discende la necessità di intervenire sull'articolo 52 del decreto del Presidente 11 luglio 1980, n. 382, soprattutto nella parte in cui questa norma non appare aggiornata rispetto ai principi enunciati dalla Corte costituzionale.

Per evitare, però, di alterare eccessivamente il sistema e di creare nuove difficoltà interpretative si è preferito formulare la norma in termini molto semplici, assegnando alla disposizione medesima il compito di estendere alle categorie già individuate dalla Corte il diritto a partecipare alla terza tornata dei giudizi idoneativi ed in secondo luogo di far salvi gli effetti della partecipazione già ottenuta (anche in forza di provvedimenti giurisdizionali) con la previsione della conseguente riapertura dei termini di partecipazione.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## **DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. All'articolo 52, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Quest'ultima tornata è altresì estesa, previa riapertura dei termini, anche ai titolari di contratto presso la facoltà di medicina e chirurgia svolgenti attività di assistenza e cura oltre i limiti di impegno di contratto, ai medici interni (assistenti e aiuti) delle cliniche e dei policlinici universitari ed ai tecnici laureati, ancorchè assunti in ruolo dopo l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, con le modalità di cui al regolamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1964, n. 514, purchè abbiano maturato almeno un triennio di servizio alla data di pubblicazione del decreto ministeriale 4 luglio 1989 ed abbiano svolto tre anni di attività didattica e scientifica, quest'ultima comprovata da pubblicazioni edite e documentate da atti della facoltà risalenti al perido di svolgimento del medesimo servizio e sono comunque fatti salvi gli effetti favorevoli della partecipazione dei medesimi aventi diritto alla tornata dei giudizi idoneativi indetta con decreto ministeriale 4 luglio 1989».

		·	